

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

(ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286)

Il sottoscritto

DICHIARANTE					
	(Cognome)		(nome)		
	GG	MM	AA		
	(Data di nascita)		(Comune di nascita)		(Provincia o nazione estera)

(Residenza – Comune, provincia, via o piazza, nr. civico)

ai sensi dell'art. 7 del D.lvo nr. 286/98, **DICHIARA CHE DAL**

E FINO AL

E A TEMPO INDETERMINATO

GG	MM	2	0		
GG	MM	2	0		

ha fornito alloggio / ospitalità al Signor /alla Signora:

ha ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani al Signor / alla Signora:

CESSIONARIO CITTADINO EXTRACOMUNITARIO					
	(Cognome)		(nome)		
	GG	MM	AA		
	(Data di nascita)		(Comune di nascita)		(Provincia o nazione estera)
	(Cittadinanza)			(residenza – Comune, provincia, via o piazza, nr. civico)	
	GG	MM	AA		
(tipo documento)		(nr. documento)		(data di rilascio)	

(autorità che ha rilasciato il documento)

La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell'immobile sito in :

(Comune)				
(via o piazza)		(numero)	(interno)	(piano)

Luogo e data _____

 firma del dichiarante

ALLEGATI: - COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE

- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ O COPIA DEL PASSAPORTO - PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D'INGRESSO – UNITAMENTE A FOTOCOPIA RICEVUTA ASSICURATE DELLE POSTE)
- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE (ATTO DI PROPRIETÀ, CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.)
- IL MODULO DEVE ESSERE SPEDITO CON RACCOMANDATA A/R IN DUE COPIE CON FIRMA IN ORIGINALE (TRATTENERE UNA TERZA COPIA)

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:

“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”

STRANIERI - Ospitalità a cittadini extracomunitari: adempimenti per i privati che, a qualsiasi titolo, forniscono alloggio

Rev2022

Chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza

Ai sensi dell'art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), **chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.**

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell'ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".